



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201
e-mail: tribmin.catania@giustizia.it

PRESIDENZA

Protocollo n. 2110
Risposta a nota n. 9761

Catania li,

30 OTT. 2018

A S.E. Il Presidente della Corte di Appello
CATANIA

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018 sull'andamento della Giustizia Minorile ed in particolare dell'attività del Tribunale per i Minorenni del Distretto –

Premessa : territorio e popolazione minorile nel distretto di Corte d'Appello di Catania

L' esame della condizione delle persone di età minore nel distretto della Corte d'Appello di Catania non può prescindere da alcuni dati che attengono alla popolazione residente nel territorio di competenza e alla densità della popolazione minorile in rapporto di comparazione con gli altri distretti di Corte d'Appello d'Italia

Come è noto, infatti, la competenza territoriale dei tribunali per i minorenni italiani coincide con quella delle Corti d'Appello la cui ripartizione sull'intero territorio nazionale risale ancora all'anno 1941 (r.d.l.n. 12) e succ. modifiche , sulla base di uno studio della popolazione residente

Il tribunale per i minorenni di Catania è uno dei 29 tribunali minorili italiani, che, tuttavia, a differenza di altri che hanno competenza sull'intero o per metà del territorio regionale, quello catanese incide su una Regione ove ne sono stati istituiti ben quattro e, pertanto, oltre quello catanese anche quelli di Palermo , Caltanissetta e Messina .

Alla data dell'01/01/2018 la popolazione di residenti nel distretto catanese era di 1.835.878 e i minori imputabili residenti erano 77.070 di cui 39.767 minori di sesso maschile.

Tali dati hanno rilevanza per comprendere il livello di criminalità minorile nel territorio e di conseguenza la necessità delle risorse amministrative e dei servizi di prevenzione e di accompagnamento educativo sia nell'ambito scolastico che della socializzazione sia per quanto attiene alla funzione giurisdizionale e, quindi, al carico di lavoro degli uffici minorili catanesi , come meglio di seguito specificato .

Questioni generali: criticità e punti di forza della Giustizia Minorile catanese

Rispetto agli anni precedenti anche nel periodo dal 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018 non sono intervenuti significativi cambiamenti in ordine alla **situazione socio-ambientale del territorio di competenza, né colmate le carenze delle risorse organizzative sia interne che esterne all'ufficio giudiziario, non essendo stato, da un lato, registrato alcun miglioramento nell'organizzazione dei servizi pubblici, territoriali e sanitari, né, dall'altro lato, intraprese adeguate scelte amministrative in favore dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di una effettiva e maggiormente efficace esigibilità dei diritti riconosciuti alle persone di minore età.**

Nelle precedenti relazioni annuali sull'andamento della giustizia è stato sottolineato il disagio economico di molte famiglie del territorio del distretto catanese, confermato dal recente rapporto di *Save the Children* pubblicato nel mese di maggio 2018 "*Nuotare contro corrente – Povertà educativa e resilienza in Italia* - da cui si evince che la Sicilia si trova al 2° posto nella classifica degli indici di povertà educativa, dopo la Campania. Tale classifica è stata formulata a seguito di una analisi relativa alle competenze cognitive, la partecipazione ad attività ricreative e culturali e al rapporto tra l'offerta educativa a scuola e la condizione economica delle famiglie, il cui svantaggio costituisce, per la maggior parte dei minori, la ragione della mancata acquisizione delle competenze educative minime. E ciò in quanto la resilienza non dipende soltanto da qualità individuali ma soprattutto da una serie di fattori di contesto.

Il sistema della Giustizia Minorile si muove, quindi, in un ambito giurisdizionale in cui gli aspetti di prevenzione, di educazione e di recupero del comportamento sia degli adulti che dei minori nei casi di deprivazione familiare sono fortemente connessi con conseguente necessità che, nello svolgimento dei processi giurisdizionali, vi sia una costante interlocuzione e collaborazione operativa con i settori amministrativi di pianificazione delle politiche per la famiglia e per i minorenni.

Invero non può tralasciarsi l'esigenza, anche e soprattutto nelle fasi preliminari alle decisioni giudiziarie, di avviare opportuni interventi attraverso le agenzie educative del territorio di supporto alle famiglie in difficoltà al fine di evitare l'esercizio dell'azione giudiziaria civile sulla responsabilità genitoriale e l'accertamento dello stato d'abbandono di molti minori ovvero, quando possibile, consentire rapide soluzioni alla momentanea incapacità genitoriale.

Dalla prospettiva del processo penale minorile in carenza di tali interventi preventivi ed educativi anche nel corso dell'anno giudiziario in osservazione, così come negli anni precedenti, sono rimaste purtroppo invariate croniche situazioni di marginalità e di devianza

E in questa situazione il dato maggiormente preoccupante è che mancano apporti tempestivi dei servizi territoriali e socio-sanitari sia nella fase della segnalazione alla Procura minorile che in quella istruttoria ed esecutiva dinanzi al Tribunale per i minorenni

A questo proposito si constata :

la mancanza di un apporto d'informazioni in rete con il settore scolastico

nel distretto della Corte d'Appello di Catania **non è operativo un efficace sistema di rilevazione della dispersione e del disagio scolastico** nonostante per la città metropolitana di Catania in data 23-11-2015 siano state approvate le *Linee Guida Interistituzionali* alla cui formulazione hanno partecipato gli uffici minorili catanesi. Nelle altre province di Ragusa e Siracusa non esiste neppure questa dichiarazione d'intenti a fronte di una puntuale regolamentazione al riguardo dell'Ufficio scolastico regionale ove è presente un osservatorio per la raccolta dei dati e il monitoraggio dell'evasione scolastica .

In ogni caso **manca una interlocuzione costante con i Dirigenti scolastici del distretto per le segnalazioni di casi a rischio di devianza o di estrema trascuratezza di molti alunni** che, a causa delle condizioni familiari, vivono situazioni di privazione profonda e di isolamento sociale così determinandosi una zona d'ombra non facilmente raggiungibile dall'intervento giudiziario e dai servizi in quanto non risultano attivi quei sensori privilegiati che, soltanto nell'ambito scolastico, ove il minore trascorre gran parte della sua vita sociale, potrebbero invece recepire e trasmettere all'Autorità Giudiziaria minorile i bisogni dei bambini e degli adolescenti in grave difficoltà e richieste di adeguato intervento di cura e assistenza,

la perdurante scopertura dei posti di assistente sociale nel territorio del distretto

anche per l'anno giudiziario in osservazione non si può tralasciare di considerare che, a fronte di quanto previsto nella legge regionale n. 22 del 1986 di 1 ogni 5.000 abitanti nei 93 comuni del distretto della Corte d'Appello di Catania **vi è una copertura di appena il 18,80 % e, quindi, una incisiva scopertura di posti di assistente sociale nella misura di circa il 81 % circa e la preoccupante la riduzione dell'attività dei servizi nei quartieri a rischio**, che, come risulta dai dati aggiornati sotto riportati a titolo esemplificativo, conferma **il disinvestimento in termini di risorse sociali operative ed esecutive degli interventi necessari in favore delle famiglie in difficoltà e di conseguenza l'impossibilità a garantire, in alcuni casi, il rispetto del diritto all'unità familiare di molti minori, con conseguenti ripetute condanne della Corte Edu che, proprio per la mancanza di queste attività di aiuto e sostegno, ha più volte condannato l'Italia**

a) il comune di Catania, il più popolato d'Italia che non sia capoluogo di regione, con deliberazione della Giunta Municipale n. 150 del 20.09.2016 (vigente dl 19.12.2016), ha previsto una dotazione organica di 77 assistenti sociali, sotto ordinata rispetto agli standard, e, attualmente in servizio ve ne sono soltanto 48 (8 in meno rispetto alle 56 unità dell'anno precedente), e di queste unità 19 sono distaccate, per funzioni, dal territorio e non svolgono attività diretta con l'utenza. Il resto degli assistenti sociali in servizio, in numero di appena 31, sono stati suddivisi in due Centri Multizonali, previsti dagli inizi dell'anno 2016, a seguito di scelte amministrative di macrostruttura, e precisamente n. 15 assistenti sociali nel Centro Multizonale 1 (Civita, Borgo, Picanello, Ognina, San Cristoforo, Angeli custodi, ecc.) e n. 16 assistenti sociali presso il Centro Multizonale 2 (Trappeto nord, Cibali, San Giovanni Galermo, Librino, San Giorgio, Monte Po, Barriera/Canalicchio) che riguardano quartieri notoriamente " a rischio " di devianza e di abbandono scolastico, in condizioni di povertà ancora irrisolte e direttamente incidenti sulla vita personale e sociale di molti minorenni ivi residenti. **In tali contesti, è evidente che gli assistenti sociali assegnati non possono assolvere tutti i compiti previsti per i destinatari del servizio, tra cui le famiglie e i minori, considerato, peraltro, che sono assolutamente insufficienti le risorse rivolte agli interventi necessari in aiuto alle famiglie per la cura ed assistenza morale dei figli, tenuto conto della forte riduzione della spesa pubblica.** A questo proposito si segnala la riduzione del servizio di educativa domiciliare e di accompagnamento educativo civile e penale con la perdita anche di operatori aggiuntivi che svolgevano questo servizio, non ritenuto peraltro essenziale dalle leggi di bilancio pubblico nonostante le prescrizioni della giurisprudenza della Corte Edu sopra ricordate

b) non diversi i problemi del comune di Siracusa e di Ragusa. Nel primo operano un numero irrisorio di 8 assistenti sociali e un dirigente incaricati di tutti i servizi di competenza con

una dislocazione di 1 assistente sociale per quartiere. Nel secondo, se pure le risorse appaiono più congrue, su una pianta organica di 16 assistenti sociali, soltanto 13 sono presenti a tempo indeterminato, e di questi appena 5 prestano servizio nell'area infanzia ed adolescenza

l'assenza di un sistema efficiente per lo svolgimento dei corsi professionali

non è stata ancora risolta, sul piano regionale, la mancanza di un sistema efficiente per la garanzia dei **corsi di formazione professionale** a fronte delle domande e della necessità di un qualificato avvio al lavoro, che per molti giovani, e particolarmente della fascia di età dai 14 ai 18 anni corrispondente alla imputabilità in campo penale, costituirebbe l'unica possibilità per sfuggire alle maglie della devianza e della criminalità,

l'arrivo e la numerosa presenza di migranti minorenni soli e non accompagnati

come è noto la configurazione geografica del distretto, i cui territori si affacciano sul mare che bagna le coste delle tre province della Corte d'Appello di Catania, ha determinato, negli anni precedenti, un continuo arrivo irregolare di migliaia di cittadini stranieri, nei porti di Catania, Augusta e Pozzallo, moltissimi dei quali minori non accompagnati (MSNA) dai genitori o dai parenti, con necessità di provvedere alla loro rappresentanza, tutela ed assistenza, ricordandosi che a fronte di 25.846 arrivi di MSNA dell'anno 2016 e dei 15.779 giunti nell'anno 2017 su tutto il territorio nazionale il 40% è arrivato nel nostro distretto.

A seguito delle recenti prassi governative gli arrivi di stranieri irregolari attraverso i porti ufficiali di sbarco sono stati ridotti in maniera evidente tanto che nell'anno 2018 su tutto il territorio nazionale a fronte dei 157.012 del 2017 e dei 111.244) sono giunti (dal 1 gennaio al 26 ottobre 2018) complessivamente 21.935 migranti extracomunitari provenienti dalla Libia di cui 3.330 minori non accompagnati (v. cruscotto statistico presso Ministero dell'Interno) . Ciò non ha però comportato una riduzione delle presenze dei detti minori nel territorio siciliano, ove si trova il 50% di tutti gli stranieri di età minore presenti in Italia e presso questo Tribunale minorile negli ultimi tre anni 2015 - 2016 -2017 (intero anno solare) fino al 9 ottobre 2018 in tutela dei msna son stati iscritti i rel procedimenti:

anno 2015	n. 1260
anno 2016	n. 2050
anno 2017	n. 4025
anno 2018	n. 1812

all'inizio del periodo convenzionale in esame risultavano pendenti oltre 5000 procedimenti con attuale pendenza di circa 3.500 /4000 procedimenti (l'incertezza dei numeri sul punto deriva dal fatto che, sebbene a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al dlgs 142 del 2015 - *Norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale*- l'iscrizione dei fascicoli veniva effettuata ai sensi dell'art. 19 della normativa appena citata, erano ancora pendenti migliaia di fascicoli iscritti nel registro AB, comprensivo di tutti i procedimenti in materia di adottabilità in applicazione della disciplina ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 184 del 1983 secondo una interpretazione costituzionalmente orientata riguardante la tutela dei minori stranieri entrati nel nostro territorio fuori dalle ipotesi di adozione,)

In applicazione dell' art. 11 della legge n. 47 del 2017 (*Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*) è stato istituito in data 7 agosto 2017 presso il tribunale per i minorenni di Catania l'elenco dei tutori volontari debitamente comunicato agli Uffici dei Giudici Tutelari del distretto con il progressivo inserimento dei nominativi dei cittadini che hanno frequentato i corsi di formazione svolti con il patrocinio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Sicilia da organizzazioni qualificate nella materia dell'immigrazione e particolarmente della condizione dei minori migranti oltre che con l'inserimento di quelli ritenuti di comprovata esperienza sul campo secondo le Linee Guida dell'Autorità Garante Nazionale,

L'istituzione e gestione di tale elenco , peraltro fondamentale per la tutela effettiva dei minori stranieri soli nel nostro territorio , ha risentito della mancanza di soluzioni informatiche efficienti e, in particolare, dalla possibilità di usufruire di un elenco dei tutori “ evoluto “ quale strumento di gestione e monitoraggio delle tutele. A questo scopo nell'ambito del progetto “Percorsi” autorizzato dalla Regione Siciliana mediante il Fondo Sociale Europeo per il distretto della Corte d'Appello di Catania era stato inserito anche il progetto per **la realizzazione del Database tutori /minori abbandonati e stranieri non accompagnati “** in ordine alla realizzazione del quale il DGSIA , benché interpellato ed informato, non provveduto a riceverlo.

A seguito dell'entrata in vigore in data del dlgs 220 del 2017, che ha trasferito la competenza della nomina del tutore al Tribunale specializzato a far tempo dal 3 marzo 2018, si rappresenta che, nell'elenco istituito presso questo Tribunale, vi sono 223 iscritti disponibili allo svolgimento della funzione di tutore volontario debitamente formati come per legge e secondo le Linee guida sopra citate, nell'apposito registro informatico sono state annotate **391 aperture di tutela ex art. 19 del dgl n. 142 /15 e 25 provvedimenti ex art. 13 della l. n. 47/2017 relativi alla condizione delle persone straniere che, raggiunta la maggiore età, rimangono affidati al servizio sociale per proseguire il programma di integrazione sociale avviato durante la minore età (c.d. prosieguo amministrativo) ,**

Nel periodo successivo al 3 marzo 2018 **sono stati nominati n. 206** tutori ai quali sono state assegnate da 1 un massimo di 5 tutele e soltanto in quattro casi, previa acquisizione della loro disponibilità , il numero delle tutele ha superato questo limite estendendosi fino a 8 tutele in tre casi e 9 in un caso .

Soltanto 17 iscritti nell'elenco sopra indicato non sono stati, al momento, mai nominati in ragione della loro limitata disponibilità territoriale.

Riepilogando, dunque, e al fine di far comprendere **il flusso di lavoro nella materia in della tutela di migranti minorenni, complessivamente dal 3 marzo 2018 al 12 luglio 2018 sono state assegnate 618 tutele** (tenuto conto del numero di minori attribuito a ciascun tutore) , così suddivise :

- n. 391 relative a procedimenti ex art. 19 del dlgs n. 142 /15 aperti e iscritti nel registro informatico delle Tutele successivamente al 3 marzo 2018
- n. 227 relative a procedimenti con numero di iscrizione del fascicolo antecedente al 3 marzo 2018 e registrati informaticamente con il numero progressivo dei fascicoli di V.G.. e non quello di Reg.. Tut.

Per quanto riguarda la condizione degli stranieri, nell'anno giudiziario in esame deve segnalarsi la perdurante presenza, in numero di centinaia, di **migranti minorenni di sesso femminile, provenienti soprattutto dalla Nigeria, vittime di tratta o soggette allo sfruttamento della prostituzione**, per la tutela delle quali sono state approntate straordinarie forme di collaborazione interistituzionale, al fine di adeguate strategie di contrasto e protezione, sia con la Procura distrettuale di Catania e con le Procure territoriali del distretto, che con le organizzazioni non governative e le associazioni specializzate nella rivelazione e nel sostegno di queste giovanissime donne con esiti assolutamente positivi riguardo ai percorsi di integrazione e tutela avviati in loro favore, e al numero degli arresti delle c.d. "madame" eseguiti dall'autorità giudiziaria penale precedente.

Si segnala, infine, il costante ingresso anche dei **migranti minorenni provenienti dall'Eritrea** e il completamento dell'attività di tutela attuata mediante la collaborazione con l'agenzia EASO incaricata di eseguire la c.d. *relocation* negli Stati Membri dell'UE secondo il programma del Consiglio d'Europa attivato dal 25 settembre 2015, purtroppo non confermato, con la conseguenza che, già nell'anno 2017, molti dei ragazzi e delle ragazze eritrei giunti in Italia – compresi quelli arrivati a bordo della nave Diciotti nell'estate appena trascorsa - benché accolti e tutelati, si sono arbitrariamente allontanati per raggiungere parenti e connazionali negli Stati dell'UE esponendosi così a gravissimi rischi di sfruttamento e di inclusione in ambiti di criminalità

il mantenimento della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale

strettamente collegata alla carenza di risorse per una efficace attività di prevenzione e di sostegno educativo alle famiglie è la tenuta della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale.

Dai puntuali e completi dati forniti dalla Direttrice del CPA (Centro di Prima Accoglienza previsto dal dpr 488/88) di Catania emerge come il **numero degli ingressi (83)** rilevati attraverso le analisi Istat relativa all'anno solare 2017 sia diminuito - comunque secondo il trend nazionale - rispetto a quello rilevato nel corrispondente periodo precedente.

Dalla comparazione del numero degli ingressi presso i centri di prima accoglienza su tutto il territorio nazionale rapportato alla popolazione residente di ciascun distretto di Corte d'Appello e in particolare quella minorile di sesso maschile **la percentuale di arresti su 10.000 abitanti dei distretti con più alta intensità criminale è :**

- di 0,521 nel distretto della Corte d'Appello di Roma (in una Regione in cui vi è soltanto un Tribunale per i minorenni) con 308 arresti
- di 0,452 nel distretto della Corte d'Appello di Catania (in una Regione ove in cui vi sono ben altri tre Tribunali per i minorenni a Palermo, Caltanissetta e Messina) con 83 arresti
- di 0,337 nel distretto della Corte d'Appello di Cagliari (in una Regione ove vi è un altro Tribunale per i minorenni a Sassari) con 35 arresti

Ciò significa che nell'anno 2017 sulla base del calcolo sopra specificato del numero di arresti rispetto alla popolazione minorile maschile imputabile del distretto della Corte d'Appello di Catania il livello di criminalità minorile è al secondo posto della classifica nazionale, rispetto al quarto posto dell'anno precedente

Deve segnalarsi che i dati relativi agli arresti non sono raccolgono i numeri effettivi della criminalità minorile esistente atteso che dipendono dall'azione delle Forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio . A questo riguardo deve dirsi che le difficoltà sono rilevanti. se pure deve segnalarsi una rinnovata attenzione da parte di tutti i corpi militari che collaborano con gli Uffici minorili, nonostante la diminuzione delle risorse a disposizione, anche per la gestione dell'emergenza in occasione degli sbarchi di migranti sulle coste del distretto e l'attività di indagine e di contrasto alla criminalità organizzata che inevitabilmente incide nella costante azione di presidio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati comuni.

abuso, maltrattamento e il sistema "valoriale" della criminalità organizzata

- anche nell'anno in osservazione la funzione minorile è stata, altresì, chiamata ad una immediata risposta di giustizia da numerose richieste in materia **di tutela e protezione** delle persone minorenni da parte del Pubblico Ministero Minorile **in ipotesi sempre più gravi di abuso e di maltrattamento dei minori nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare. Vi sono state anche diverse segnalazioni per reati di pedopornografia on-line** che hanno determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto. Tra l'altro in alcuni casi i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero Minorile hanno riguardato **diversi minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata** e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono il condizionamento ricevuto da un sistema "valoriale" disfunzionale al diritto di crescere e di formare la propria personalità secondo il dettato costituzionale dell'art. 2 . A quest'ultimo riguardo, si ricorda, che **appartiene all'esperienza del tribunale minorile catanese l'indirizzo giurisprudenziale volto alla tutela e protezione delle persone di minore età inserite in ambiti criminali aventi forte connotazione familiare, come riconosciuto dalla recentissima risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 ottobre 2017 su " La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata "** che, in più parti, nel delineare i principi e le linee guida per l'intervento del giudice minorile, ha richiamato questa esperienza.

prospettive di miglioramento e di riforma della giustizia minorile

- deve, infine, farsi cenno alla maturazione attraverso il lavoro svolto nell'anno in oggetto sia mediante attraverso l'attività giurisdizionale che ai percorsi di autoformazione e di confronto sul piano nazionale con gli altri tribunali minorili e anche nell'ambito della Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e necessità di una riforma del sistema di giustizia minorile, a cui anche la sezione catanese della citata Associazione ha contribuito, e che nell'anno in corso è stata espressa **nella risoluzione del CSM del 13 luglio 2016 a cui si rimanda condividendone appieno l'analisi e le proposte , volte al miglioramento e alla istituzione di un organo giurisdizionale autonomo e specializzato per la Persona , la Famiglia e per i Minorenni .**

Carico di lavoro

Settore penale

Nel settore penale, che attiene a tutte le fasi processuali previste dal rito ordinario e all'applicazione degli istituti minorili di cui al dpr 448/88 **nel periodo convenzionale (1 luglio 2017-30 giugno 2018)** emerge che, riguardo :

- alla **fase cautelare** dai dati relativi all'anno convenzionale e non solare emerge come il numero degli arresti (76, di cui 12 relativi a minori stranieri- il periodo precedente gli stranieri erano invece 33- ed 1 a minore di fuori distretto) segue il trend nazionale di significativa diminuzione rispetto a quello (103) rilevato nel corrispondente periodo precedente. Gli arresti di cui si discute riguardano in prevalenza i reati contro il patrimonio (34) e quelli commessi in violazione delle leggi sugli stupefacenti (35). **Si rilevano anche 2 ingressi per il reato di omicidio e 2 per quello di tentato omicidio.** Si evidenzia, altresì, il netto calo del numero di ingressi per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, passati dai 14 dello scorso anno agli attuali 2.

Con riguardo al distretto di Corte d'appello di Catania, gli ingressi sono così suddivisi :

- 40 per Catania e provincia;
- 12 per Siracusa e provincia;
- 11 per Ragusa e provincia ;
- 12 stranieri.

Risulta quindi che la gran parte degli ingressi proviene dalla sola provincia di Catania. Con riferimento alle ragioni di uscita, si evidenzia lo scarso ricorso alla misura cautelare delle prescrizioni (11) rispetto alle altre maggiormente contenitive, ed in particolare alle misure della custodia cautelare in carcere (14), della permanenza in casa (26) e del collocamento in comunità (17). Da evidenziarsi che la misura della custodia cautelare in IPM risulta disposta in egual misura per i minori italiani e per quelli stranieri.

- all'attività del **Tribunale del riesame**, va evidenziato che il numero dei procedimenti pendenti all'1.7.2017 era pari a zero, che i procedimenti definiti dall'1.7.2017 al 30.6.2018 sono stati 29 (a fronte dei 48 del periodo precedente) e che le sopravvenienze nel periodo predetto sono state 29,
- ai procedimenti davanti al **GUP**, si segnala che al 30.6.2017 i procedimenti pendenti erano 544 e che nel periodo 1.7.17/30.6.18 sono stati definiti 488 procedimenti a fronte di n. 632 sopravvenuti (restando così pendenti all'1.7.2018 n. 688 procedimenti),
- i procedimenti pendenti innanzi al **GUP** alla data del 30.6.2018 concernono in particolare i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (4), omicidio (8), violenza sessuale (9), rapina (34), furto (146), rissa (18), ricettazione (62) e spaccio di stupefacenti (95).
- per quanto concerne il **GIP**, in data 30.6.2017 pendevano 185 procedimenti, nel periodo 1.7.17/30.6.18 sono stati definiti 775 procedimenti e ne sono sopravvenuti 718, con una pendenza al 30.6.2018 pari a 128.
- per quel che attiene **la fase dibattimentale**, al 30.6.2017 pendevano 117 processi (105 invece al 30.6.2016), 147 sono sopravvenuti tra l'1.7.2017 ed il 30.6.2018, e 130 procedimenti sono stati definiti nel predetto periodo (119 invece tra l'1.7.2016 ed il 30.6.2017). Rimangono quindi pendenti alla data dell'1.7.2018 n. 134 procedure.
- i procedimenti pendenti innanzi al collegio alla data del 30.6.2018 riguardano in special modo i reati di violenza sessuale (1), rapina (7), furto (34), ricettazione (12), rissa (3) e spaccio di stupefacenti (10).

Con riguardo all'attività dell'**Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni** (d'ora in poi USSM), va osservato in linea generale che gli interventi del servizio, mirati ad offrire un quadro psico-sociale e familiare dei minori attraverso la stesura di relazioni tecniche finalizzate a tutte le udienze nelle varie fasi processuali, si esplicano soprattutto con riferimento alle misure cautelari e, nella fase processuale successiva, attraverso l'elaborazione e la gestione dei progetti di messa alla prova, aventi la durata media di circa un anno.

In special modo, dalla nota dell'USSM di Catania del 30.8.2018 si ricava che nel periodo in esame l'Ufficio ha preso in carico tutti i minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria secondo una prassi virtuosa esistente soltanto nel distretto catanese . Su un totale di n. 802

minori (rispetto ai 649 dell'anno scorso), 739 sono quelli entrati per la primavolta nel circuito penale e 63 i soggetti già conosciuti dal Servizio; 123 sono i soggetti di genere femminile sulla totalità dell'utenza italiana e straniera.

Per quanto concerne la distribuzione all'interno del territorio del distretto di Corte d'Appello, si rileva che **poco meno della metà età dell'utenza risiede nella provincia di Catania (373)**, risultando maggiormente concentrata in città (n. 156), mentre Adrano, Paternò e Scordia sono i Comuni della provincia con maggior numero di minori presi in carico. In provincia di Siracusa, più di un terzo dell'utenza risiede nel capoluogo (n. 63 su 184), mentre i comuni che presentano le situazioni più problematiche sono, Augusta e Noto. Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, i minori residenti nel Comune di Vittoria sono 25 mentre quelli residenti nel capoluogo sono 27.

Dall'analisi dei dati relativi alla variabile dell'età, si osserva che i quattordicenni rappresentano all'incirca il 7 per cento del totale, i quindicenni poco più del 16 per cento, i sedicenni il 26 per cento, i diciassettenni il 30 per cento ed i giovani adulti il 21 per cento.

Una breve analisi qualitativa dell'utenza mette in evidenza la complessità del disagio giovanile caratterizzato dall'ampliamento delle problematiche "tradizionali", con situazioni connesse al malessere sociale sempre più diffuso, alle carenze dei modelli pedagogico-educativi, alle difficoltà educative delle famiglie, alle nuove tipologie di condotte devianti.

Nella tipologia dei reati perpetrati spiccano **reati contro il patrimonio (1777** mentre lo scorso anno erano 584); **1001 sono le imputazioni per reati contro la persona** nelle varie declinazioni (molti reati di lesioni personali sono perpetrati da individui di genere femminile e **sono in netto aumento le denunce per stalking, 47**).

Si evidenzia il permanere di situazioni in cui sono presenti **l'uso e la detenzione di armi**, le lesioni personali volontarie, le minacce, ecc. tutti comportamenti sintomatici di un incremento di una tendenza alla violenza ed ai correlativi comportamenti violenti che a loro volta innescano processi di allarme sociale diffuso rischiando di vanificare lo sforzo di coinvolgere la società civile negli interventi di recupero. Molti dei comportamenti minacciosi sono posti in essere da ragazze e si rileva altresì un incremento di reati collegati alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si contano **514 imputazioni di reati commessi con modalità violente: percosse, lesioni personali, risse e 47 violenze sessuali di cui 4 su minore** (lo scorso corrispondente periodo erano 120).

Per quanto riguarda le misuri cautelari, si registra **un ampio ricorso alla misura del collocamento in comunità**, sintomatico di una sempre maggiore necessità di supporto educativo a fronte di un aumento delle carenze pedagogico-educative nei contesti di riferimento dei ragazzi; altrettanto diffuse sono l'applicazione delle misure del custodia cautelare e delle prescrizioni; la permanenza in casa risulta essere applicata in maniera residuale.

E' da rilevare, inoltre, che le misure cautelari sempre più spesso vengono mantenute anche dopo la sentenza di primo grado, determinando un incremento degli interventi nei confronti dei minori/giovani adulti e delle interrelazioni dell'USSM con la Sez. Minori della Corte d'Appello.

L'istituto giuridico della **Messa alla Prova continua a rappresentare per l'Ufficio la modalità di intervento nella quale vengono messi in campo tutte le risorse possibili articolate in un progetto educativo personalizzato e condiviso, affinché il percorso educativo e di maturazione del giovane possa evolversi in maniera significativa e responsabile.**

E' da rilevare, ancora, **la richiesta di elaborazione di progetti educativi di MAP anche per giovani adulti ultraventunenni.**

Nel periodo preso in esame sono stati autorizzati dal Tribunale **115 nuovi progetti di messa alla prova**. Si precisa che alla data corrente l'Ufficio segue, tra vecchi e nuovi progetti, 123 casi, di cui 34 in comunità e 87 presso l'abitazione del proposto (nel periodo precedente erano, rispettivamente, 42 e 77).

Per quanto riguarda **lo studio dell'utenza straniera, su un totale di 1631 giovani seguiti dall'Ufficio nel periodo considerato, ben 371 sono minori stranieri.**

Di questi:

- 5 sono i minori di seconda generazione, nati in Italia;
- 134 sono i minori stranieri non accompagnati;
- 15 i minori giunti in Italia con le famiglie;
- 215 i minori giunti in Italia secondo modalità sconosciute o non definite;
- 1 richiedente asilo;
- 1 al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato.
-
- Per quanto riguarda il luogo di provenienza, dei 371 minori:
 - 305 provengono dal continente africano (per lo più dal Gambia 90 e dall'Egitto 49)
 - 6 dall'America
 - 6 dall'Asia
 - 15 da Paesi europei non facenti parte dell'Unione
 - 39 da Paesi facenti parte dell'Unione europea (36 solo dalla Romania).

Un particolare rilievo , nel distretto catanese, riveste la cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili, del carico del settore sorveglianza, visto che nel distretto ci sono due istituti penali minori per complessivi 80 posti.

Dai dati statistici relativi al **tribunale di sorveglianza** si evince che per il secondo semestre del 2017 erano pendenti iniziali: 14; sopravvenuti: 29; definiti: 30; pendenti finali: 21. Per il primo semestre 2018, pendenti iniziali: 22 sopravvenuti: 62; definiti: 35; pendenti finali: 49. Dai dati statistici relativi al **magistrato di sorveglianza** emerge che per il secondo semestre del 2017 sono stati concessi 42 permessi premio e respinte 11 istanze; le liberazioni anticipate concesse sono state 8 rigettate 10, dichiarate inammissibili 1. Per il primo semestre 2018, sono stati concessi 100 permessi premio e 4 istanze sono state respinte; le istanze di liberazione anticipate concesse sono state 11; 11 sono state respinte. Nel periodo in considerazione non è stata presentata alcuna istanza di liberazione condizionale. Numerose sono state le autorizzazioni all'ingresso negli istituti per lo svolgimento delle attività ivi organizzate. Nessun reclamo è stato presentato dai detenuti.

Tale attività è resa ancora più gravosa dall'introduzione dalle **modifiche apportate all'art. 656 comma 4 bis dal D.L 78/2013**, (legge di conversione 9.8.2013 n. 94), sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 23.12.2013 n. 146 (legge di conversione 21.2.2014 n. 10) ove si consideri la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa ed il continuo raffronto con gli istituti penali minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei giovani condannati, richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

Occorre segnalare, inoltre, che la modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92 (legge di conversione n. 117 dell'11.8.2014), relativa alla **possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età, da un lato ha consentito di armonizzare meglio il sistema ma dall'altro lato ha rivelato delle preoccupanti disfunzioni in materia di esecuzione della pena .**

Sotto il primo profilo deve segnalarsi che **durante l'anno giudiziario in corso sono state ulteriormente affinate criticità attuative di questa nuova organizzazione delle carceri minorili** ritenuto che :

a) l'**I.P.M. di Catania-Bicocca ha perfezionato l'attività della sezione riservata ai giovani adulti**, organizzando le attività trattamentali in relazione alle specifiche esigenze degli stessi. Si è cercato (in relazione all'utenza 21/25) di venire incontro alle peculiari esigenze di

questa fascia di età attraverso progetti di inserimento in attività lavorativa, sia all'interno che all'esterno dell'IPM, con il coinvolgimento di enti del territorio e di associazione di volontariato.

Sotto il secondo profilo va doverosamente evidenziato che l'ingresso (o la permanenza) presso strutture minorili di condannati ultraventunenni , richiede una preliminare e approfondita valutazione circa l'effettiva (e non strumentale) volontà di adesione a un percorso trattamentale da avviare e portare a compimento (almeno sino al termine massimo della competenza funzionale dell'AG Minorile fino al 25° anno di età) all'interno di un istituto penale minorile . La sottovalutazione di elementi di criticità in ordine alla presenza di detenuti ultraventunenni " strutturati " , rischia di svilire il lavoro degli educatori e il senso di interventi rieducativi finalizzati al reinserimento nel contesto sociale , oltre che determinare il rischio di negativi condizionamenti sui detenuti più giovani e facilmente influenzabili . Nel periodo convenzionale sono stati rilasciati, complessivamente tre nulla osta al passaggio presso struttura carceraria adulti di giovani influenzabili

In generale tra le criticità del sistema di esecuzione della pena e del trattamento presso gli istituti penali minorili si segnala che :

- A) **permane, come osservato negli anni precedenti, come dato preoccupante il verificarsi di numerosi fallimenti delle misure alternative concesse, fallimenti molto spesso determinati dalla commissione di ulteriori reati. Tale dato va necessariamente letto in collegamento con la mancanza di adeguate risorse sul territorio.**
- B) **l'interruzione o sospensione dei corsi professionali a causa delle mancate autorizzazioni all'avvio degli stessi da parte dell'Assessorato competente della Regione (in particolare, non sono stati avviati i laboratori di ristorazione gestiti dal CNOS-Salesiani).**
- C) **l'impossibilità di proporre ai giovani ristretti già in possesso della licenza media un valido impegno formativo.** Si è cercato di ovviare, all'interno degli I.P.M., con altri corsi, sempre nel settore della ristorazione, attraverso progetti finanziati da altre fonti, ma di breve durata.
- D) **l'aumento di giovani positivi, ai controlli effettuati al momento dell'ingresso in I.P.M., all'uso di droghe (cannabis, cocaina e metadone) e di giovani con disagi psichici, giovani che necessitano di interventi specialistici.**
- E) **il passaggio di competenza della sanità penitenziaria all'ASP è risultato efficace sebbene va, comunque, evidenziata la riduzione del monte ore del servizio psicologico (da 105 ore mensili a 72), riduzione che mal si concilia con l'aumento sopra segnalato di ingresso di giovani con disagi psicologici.**
- F) **la situazione di aumento generale della povertà economica e sociale, che ha determinato (come emergente dalla relazione dell'I.P.M. di Catania-Bicocca), l'erogazione dei sussidi economici garantita dalla direzione del citato Istituto non solo ai minori stranieri non accompagnati, ma anche ai giovani italiani, le cui famiglie non sono in grado di assicurare i bisogni minimi.**
- G) **in entrambi gli II.PP.MM. si sono registrati ingressi di giovani detenuti provenienti da altre strutture minorili dalle quali erano stati allontanati per motivi di sicurezza. Tali ingressi hanno determinato diversi problemi, a causa della difficoltà di adattamento di detti giovani e del loro rifiuto ad aderire al progetto educativo individualizzato.**
- H) **nel primo semestre del 2018 all'interno dell'IPM di Catania vi sono stati episodi di autolesionismo posti in essere da due detenuti, uno de quali straniero e un tentativo di suicidio , episodi comunque sempre gestiti con grande professionalità dagli operatori dell'area educativa e sanitaria ,**

- I) nel periodo convenzionale devono essere segnalati sempre nell'I.P.M. di Catania un tentativo di evasione dalla struttura posto in essere da un giovane detenuto straniero e due evasioni di detenuti italiani per mancato rientro da un permesso premio ,
- J) si segnalano, infine, i gravi fatti accaduti il 5 settembre 2018 all'interno dell'IPM di Catania di aggressione e di un tentativo di rivolta avviata da "giovani adulti" ristretti nel detto Istituto che non hanno mostrato un atteggiamento interiore di adesione a un percorso rieducativo , vivendo, invece, la detenzione in opposizione agli interventi trattamentali e dimostrando l'appartenenza a una sub-cultura deviante incompatibile con la permanenza in un circuito di esecuzione della pena tipicamente minorile

Giurisprudenza penale del TM catanese

Con riferimento alle decisioni più significative di questo Tribunale per i Minorenni nell'ultimo anno, si segnalano le seguenti decisioni :

- 1) **Ordinanza del 3.7.2018** (rel. est. U. Zingales) con cui il TM ha tra l'altro escluso che la consumazione di più reati da parte di soggetto (presunto) tossicodipendente sia condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in carenza di ulteriori elementi concordanti (Sez. 1[^], n. 18242/2014 e n. 39287/2010), precisando che una tale situazione potrebbe tutt'al più rappresentare soltanto uno degli indici alla stregua dei quali deve essere compiuto a opera del giudice della esecuzione l'accertamento della continuazione ;
- 2) **Sentenza n.73 del 26.06.2018** (rel. est. R. Montineri) in cui si ribadisce che le risultanze delle intercettazioni non richiedono riscontri esterni solo allorché siano connotate da un linguaggio chiaro ed inequivoco (nella specie il TM ha ritenuto che il linguaggio criptico e la brevità delle conversazioni nelle quali la allora minorenni era stata inclusa, non sono sufficienti per ritenere che l'imputata fosse coinvolta direttamente nell'attività di detenzione e spaccio);
- 3) **Sentenza n.42 del 17.04.2018** (rel. est. M. Lo Truglio): nella fattispecie in esame l'imputato minorenni è stato condannato per associazione a delinquere (art. 416 c.p.), in concorso con otto soggetti maggiorenni, finalizzata alla commissione di un elevato numero di truffe ai danni della S.A.C., Società Aeroporto Catania S.p.A., e di numerosi privati utenti dell'aeroporto di Catania nonché, in continuazione, per nove singoli episodi di truffa (art. 640 c.p.) in concorso con alcuni dei predetti maggiorenni, tutti commessi dal 13 al 22 gennaio 2012. La sentenza, dopo aver esposto e descritto dettagliatamente le caratteristiche ed il modus operandi della complessa ed articolata organizzazione criminale, ha delineato il contributo ed il ruolo svolto dal minorenni nella compagine associativa ed ha esaminato e rappresentato i singoli episodi di truffa contestati all'imputato, grazie al compendio probatorio proveniente dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, dalle fotografie e dalle riprese effettuate dalle FF.OO. e dai numerosi elementi documentali acquisiti al dibattimento ;
- 4) **Sentenza n.25 del 20.03.2018** (rel. est. M. Lo Truglio) con cui il TM ha condannato un minorenni di nazionalità egiziana per il reato di cui agli articoli 110 c.p. e 12 commi 3 lettere a) e b), 3 bis e 3 ter lett. b) del D. Lgs. n. 286/1998 (atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano), ritenendo in particolare che la fattispecie incriminata al primo comma si distingue da quelle di cui ai commi successivi esclusivamente per l'aggiunta, rispetto ad una condotta strutturalmente identica, di elementi specializzanti, atti a connotare una lesività progressivamente più intensa del medesimo bene giuridico ;
- 5) **Sentenza n. 126 del 19.12.2017** (rel. est. M. Lo Truglio) in cui si affronta la controversa questione del valore probatorio della testimonianza della persona offesa nell'ambito dei reati

sessuali, della credibilità ed attendibilità soggettiva ed oggettiva della P.O., peraltro minorenni ed affetto da patologia ;

- 6) **Sentenza n. 106 del 21.11.2017** (rel. est. U. Zingales) in cui, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, si delineano, in tema di concorso di persone nel reato di rapina aggravata, i contorni tra la connivenza non punibile ed il vero e proprio concorso di persone;
- 7) **Sentenza n. 68 del 20.6.2017** (rel. est. U. Zingales) in cui si affrontano le problematiche relative alla configurabilità dei delitti di accesso abusivo aggravato ad un sistema informatico e di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ;
- 8) **Sentenza n.93 del 26.06.2018** (rel. est. R. Montineri) con cui un minore è stato condannato per il reato di cui all'art 612 bis, I ,III e IV comma c.p, ("atti di bullismo penalmente rilevanti) perché aveva ripetutamente minacciato e molestato un coetaneo al punto da cagionargli un "perdurante grave stato di ansia" tale da "costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita.

Settore civile

Nel settore civile costante è l'impegno richiesto atteso che si registra **in alcune materie una impegnativa domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private in tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono, anche indipendentemente dai processi separativi della coppia genitoriale,** così meglio specificati :

- **nella materia della responsabilità genitoriale** (art. 330-333 cod. civ. e art. 317 bis cod. civ. domanda degli ascendenti per il mantenimento dei rapporti significativi con i nipoti) su una pendenza di 1782 procedimenti i sopravvenuti sono stati 1043 definiti 814 con **pendenza nel fine periodo di 2011**
- in materia di **diritto all'unità familiare** previsto dall'art. 31 del T.U. immigrazione su una pendenza di 367 procedimenti , ne sono sopravvenuti 582 e definiti 461 con **pendenza nel fine periodo di 488**
- **in materia di affidamento familiare e adottabilità** su una pendenza di 2657 (comprensiva dei procedimenti in tutela dei minori stranieri non accompagnati avviati prima del mese di settembre del 2015 ai sensi dell'art. 37 bis della legge sopra richiamata) sono sopravvenuti 149 (relativi esclusivamente a affidamento e adottabilità) , ne sono stati definiti n. 1324 e risultano **pendenti nel fine periodo 1482**
- **nella materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati** (dal settembre 2015 iscritti ai sensi dell'art. 19 del dlgs n. 142 del 2015 e dal mese di marzo 2017 registrati in via informatica secondo le nuove schede ministeriali) su una pendenza di 956 procedimenti ne sono sopravvenuti 1812 , definiti 918 e **sono pendenti 1850**
- **nella materia dei procedimenti amministrativi** per l'irregolarità della condotta ex art. 25 del r.d., legge n. 1404 del 1934 pendenti 53, sopravvenuti 31 e pendenti nel fine periodo 78.

Dai calcoli effettuati - scorporando i procedimenti per adottabilità e affidamento dei minori italiani o degli stranieri residenti in Italia - **il numero dei procedimenti per i migranti minorenni soli alla fine del periodo in osservazione riguarda un flusso di circa 3.500 attualmente cresciuto fino a circa 4.000 pendenze**

A questo si aggiungono, l'esame di **332 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale** , e l'esame di **64 domande di disponibilità all'adozione internazionale** nonché i relativi **provvedimenti di adozione dei minori italiani e stranieri in numero di 55** .

Infine sono state presentate 9 relative alla **domanda ex art. 28 della legge n. 184/83 per la ricerca delle origini da parte delle persone adottate** e emessi 41 provvedimenti a seguito delle delicate indagini avviate negli anni precedenti .

A quest'ultimo proposito si segnala che presso il Tribunale per i minorenni catanese è stata avviata una buona prassi articolata e complessa al fine di procedere alle indagini

prescritte per il rintraccio della madre biologica che non ha provveduto al riconoscimento nel rispetto del diritto all'anonimato e con la massima riservatezza secondo le prescrizioni della Corte Costituzionale n. 278 del 2013 e della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili n. 1946 del 2016 intervenute sulla questione.

Giurisprudenza civile del TM catanese

- 1) **-decreto del 29-11-2017** (rel.est Lo Truglio). di *dichiarazione di incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c.* in relazione ad un ricorso ex art. 333 c.c. promosso dal padre quando non era ancora scaduto il termine per impugnare la sentenza di separazione e poco prima che la madre depositasse il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi al Tribunale Ordinario”, così aderendo a quella a quella giurisprudenza di legittimità che ha ribadito il principio per cui, fermo restando che l'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della L. n. 219 del 2012, attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza, in via generale, per i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., in deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, di divorzio od un giudizio ex art. 316 c.c., la competenza per i provvedimenti limitatiti della responsabilità genitoriale , anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare - Tribunale ordinario e Corte d'appello
- 2) **-decreto del 07-02-2018** (rel. est LoTruglio) Il Tribunale, in accoglimento del ricorso ex art. 28 L. 184/1983 (diritto alle origini adottive) ha autorizzato l'istante ad accedere ed estrarre copia del verbale di udienza del....., al fine di prendere conoscenza delle generalità della madre biologica e della sua attuale residenza, avendo preventivamente identificato e individuato la stessa e successivamente raccolto il suo consenso in udienza, adottando ogni opportuna cautela ed *“assicurando la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna”* (così come enunciato dalle Sez. Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 1946 del 20.12.2016)”.
- 3) **decreto del 21.3.2018** (rel. est. Zingales) pubblicato, con nota della redazione, nella rivista “Diritto di famiglia e delle persone”, n. III del 2018, pagg. 985/994, con cui il TM, tenuto conto della normativa attualmente vigente e dei principi affermati anche da parte della giurisprudenza, *ha ritenuto la propria competenza sull'istanza ex art. 333 c.c. presentata dal Pubblico ministero minorile in pendenza tra i genitori di giudizio di separazione legale presso il Tribunale ordinario*, considerato che l'ufficio del Pubblico ministero ordinario non è “parte” nelle controversie di separazione tra genitori pendenti avanti al giudice ordinario, a differenza di quel che invece avviene per le procedure ex artt. 330 e seguenti c.c. incoate dal PMM innanzi al Tribunale per i minorenni, anche perché non può in alcun modo ritenersi che sia intervenuta una implicita abrogazione, da parte di una norma che dispone meramente sulla competenza (art. 38 disp. att. c.c.), di una serie di norme processuali (artt. 69 e seguenti c.p.c.) il cui combinato disposto prevede espressamente che nei giudizi di famiglia il PM ordinario è soltanto interveniente (e come tale può esclusivamente produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti), non sussistendo, come invece richiede l'art. 15 delle preleggi, alcuna incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e non regolando la nuova legge l'intera materia già regolata dalle disposizioni precedentemente in vigore.

- 4) **decreto del 21-3-2018** (rel.est. Lo Truglio) a seguito del ricorso del P.M.M. ex art. 333 c.c. nei confronti dei due genitori, separatisi e la cui elevata conflittualità era di notevole pregiudizio per il figlio, il Tribunale, dopo una lunga ed approfondita attività istruttoria, numerose udienze e l'espletamento di una c.t.u. sui genitori ed il minore, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, nell'interesse esclusivo del minore, ha revocato il temporaneo coaffidamento del minore ai due Servizi Sociali territorialmente competenti (in relazione alla residenza delle due parti), e, fine di evitare un vuoto di tutela, ha provvisoriamente disciplinato i rapporti tra i due genitori ed il minore (ex artt. 316 e 337 bis e ss. c.c.) in attesa che gli stessi si rivolgessero al T.O. competente, ha mantenuto la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPI (per le sue delicate condizioni psicofisiche) ed ha invitato i genitori ad intraprendere e/o proseguire un percorso di psicoterapia individuale presso specialista di fiducia o il competente Consultorio Familiare/DSM in ragione delle rispettive caratteristiche personologiche”
- 5) **decreto del 17-05-2018** (rel. est. Zingales) *dichiarazione di incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c.* in relazione ad un ricorso ex artt. 330 e 333 c.c. promosso dalla madre quando era già pendente un giudizio tra le medesime parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi al Tribunale Ordinario ex artt. 4 e ss. della L. 898/1970”. Il Tribunale ha aderito a quella prevalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 38 disp. att. c.c. stabilisce, in deroga a quanto disposto nel primo periodo dello stesso comma, la competenza esclusiva del Tribunale ordinario in ordine all'emanazione dei provvedimenti ablativi e/o limitativi della responsabilità genitoriale, limitatamente alla durata della pendenza del giudizio di separazione o divorzio (vedi ex plurimis Cassazione civile, Sez. VI, n. 1349/2015). Neanche la sussistenza di una condotta genitoriale gravemente pregiudizievole per i figli, invero, è una circostanza idonea a neutralizzare la vis attrattiva che il giudizio di separazione o divorzio esercita nei confronti del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, successivamente instaurato (in tal senso vedi Cassazione civile, Sez. VI, n. 17190/2017).
- 6) **del 30.5.2018**, (rel. est. Zingales) *sul riparto di competenza* con cui il TM si è dichiarato funzionalmente incompetente a pronunciarsi su domanda presentata ex art. 330 c.c. da uno dei genitori in pendenza tra gli stessi di giudizio di separazione legale innanzi al Tribunale ordinario, anche alla luce in particolare dell'ordinanza n. 1349 del 26.1.2015 della VI sez. della Suprema Corte, secondo cui in special modo quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d'Appello).
- 7) **sentenza del 20.6.2018** (rel. est. Zingales) con cui il TM, anche in virtù della giurisprudenza della Suprema Corte, ha in particolare precisato che la *condizione di abbandono del minore* può essere pure dimostrata dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dall'art. 8 della L. n. 184 del 1983, quale causa di giustificazione della mancata assistenza ;

8) decreto del 24-09-2018 (rel. est. Lo Truglio) Il Tribunale, dopo lunga e complessa attività istruttoria, in accoglimento del ricorso ex art. 330 c.c. promosso dal padre, ha dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale in ragione delle ripetute violazioni del regime di affidamento condiviso della figlia e delle disposizioni del T.M. e del T.O., e del suo ostinato comportamento finalizzato all'alienazione della figura genitoriale paterna”.

Risorse dell'Ufficio

Si ribadisce l'insufficienza della pianta organica dei giudici professionali per lo svolgimento delle funzioni assegnate per le ragioni già espresse negli anni precedenti atteso che con appena 8 magistrati professionali ed il Presidente l'Ufficio deve assicurare tutte le funzioni penali e civili minorili per lo svolgimento delle quali appare necessario un contatto diretto tra i giudici ed i minori e, quindi, continue, e, spesso, quotidiane udienze di ascolto che, in molti casi, si sono rivelate efficaci per una programmazione di attività educative e di valido inserimento scolastico ed educativo .

Si ribadisce l'insufficienza delle risorse del personale amministrativo, come segnalato anche quest'anno dal Dirigente Amministrativo in sede, che ancora una volta ha ribadito al Ministero della Giustizia la richiesta di copertura dei posti vacanti e l'ampliamento della pianta organica , atteso che è assolutamente sproporzionato e carente il personale rispetto alle funzioni e allo svolgimento delle attività dei giudici professionali e dei 36 giudici onorari , tenuto conto delle vacanze di posti , quale quello di un funzionario giudiziario in pensione dal 17 dicembre 2011 , di personale ausiliario e di operatori, viste anche le continue applicazioni ad altri Uffici di alcuni di loro, anche alla luce delle procedure concorsuali relative alla riqualificazione del personale dell'organizzazione giudiziaria ex art . 21 quater che ha interessato tre cancellerei di questo tribunale minorile .

Si segnala tra le attività condotte al fine del miglioramento delle condizioni di lavoro e la facilitazione della funzione giurisdizionale **la completa sistemazione degli archivi penali e civili in corso di ultimazione** mediante il versamento all'Archivio di Stato di tutti gli atti di interesse storico e culturale custoditi fino ad ora presso i locali del Tribunale per i minorenni di Catania dall'anno 1934 e fino all'anno 1975 e la sistemazione dei rimanenti procedimenti in parte presso la sede distaccata sita in San Giuseppe La Rena e quelli correnti presso gli archivi rotanti sistemati al piano seminterrato dell'Ufficio .

Si richiede una maggiore attenzione per l'informatizzazione dell'Ufficio da parte della Direzione Generale del Ministero tenuto conto della peculiarità della funzione minorile caratterizzata dalla promiscuità del ruolo e dalla imprescindibile comunicazione nell'ambito del processo civile anche con soggetti istituzionali terzi rispetto alle parti processuali , quali i servizi territoriali o socio –sanitari, per la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 738 c.p.c.

Le procedure minorili non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia **per l'avvio della sperimentazione del processo telematico e comunque non state approntate soluzioni**, anche mediante l'applicativo SIGMA in uso agli uffici minorili, **al fine di potenziare e sfruttare al meglio le possibilità di interazione interna ed esterna** e di sperimentare un sistema di raccolta dati , quali quello sopra ricordato riguardante l'elenco dei tutori volontari prescritto dall'art. 11 della legge n. 47 del 2011 ovvero quello riguardante il monitoraggio delle comunità del territorio, attività, peraltro, richiesta dal Ministero della Giustizia in sede ispettiva .

Buone prassi e progetti

Pur nella difficoltà delle risorse ed i limiti degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio nell'ambito del progetto " Percorsi " autorizzato dalla Regione Siciliana e sopra richiamato mediante il Fondo Sociale Europeo sono state realizzate innovazioni importanti quali la predisposizione di una dettagliata **Guida ai Servizi** con relativa modulistica inserita presso il sito web del tribunale per i minorenni di Catania . Nell'ambito del medesimo progetto regionale è stato redatto il **Bilancio Sociale** degli ultimi tre anni in corso di pubblicazione presso il medesimo sito web .

Rilevante appare anche l'attività volta a creare **Buone Prassi** sia interne all'Ufficio, relative alla organizzazione delle attività giurisdizionali, che esterne, per la collaborazione inter istituzionale e progettuale in favore dell'infanzia e adolescenza del territorio e la specializzazione di tutti gli operatori di giustizia coinvolti, come di seguito riportate avuto riguardo alla tipologia, agli interlocutori e alla descrizione delle iniziative.

Di seguito si riportano le buone prassi e i protocolli esistenti presso il Tribunale per i minorenni di Catania , con gli aggiornamenti del periodo convenzionale

Tipologia	Interlocutori	Descrizione
Convenzione	Tribunale per i Minorenni e Centro di ricerca sulla Giustizia dei minori e della famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania	Convenzione per lo svolgimento dell'attività di formazione e di un master annuale per specializzazione nella materia minorile comprensivo di tirocinio presso la sede del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 37 del dlgs n. 98 del 2011 .
Protocollo di collaborazione formazione e ricerca	Tribunale per i minorenni e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania	Protocollo per lo svolgimento di un progetto di ricerca per laureandi o dottorandi " Tracce di futuro " sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati orientato alla sistematizzazione del processo di registrazione e di analisi sistematica delle informazioni raccolte
Protocollo di collaborazione per la formazione degli avvocati	Tribunale per i minorenni, Procura per i minorenni e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania	Protocollo per lo svolgimento di un corso di aggiornamento annuale nelle materie attinenti il diritto minorile al fine dell'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio sia in materia penale (dpr 448/88) che civile (legge n. 149/2001)
Protocollo per la facilitazione delle	Tribunale per i Minorenni e Procura per i Minorenni	Protocollo per l'invio tramite PEC dei provvedimenti al visto

comunicazioni tra gli Uffici minorili		del PM e per la condivisione di cartelle contenenti dati utili ad entrambi gli uffici.
Buona pratica	Tribunale per i Minorenni, Procura per i Minorenni e Procure della Repubblica del Distretto	Intervento congiunto degli Uffici Minorili e delle Procure del distretto nei casi di abusi e maltrattamenti familiari e nelle situazioni di pregiudizio o abbandono nell'ambito di minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata.
Buona pratica	Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni, Istituti Penali Minorili, Dipartimento di Giustizia Minorile, enti del territorio e azioni di volontariato, cooperative sociali	Elaborazione di percorsi personalizzati per i "giovani adulti" (detenuti tra i 21 e i 25 anni) attraverso progetti di educazione al lavoro ed attività lavorative retribuite per la manutenzione dei fabbricati e la cura del verde.
Progetto	Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni, Istituti Penali Minorili	Progetto "io sono papà", per la valorizzazione della funzione genitoriale dei giovani detenuti con figli.
Buona pratica	Tribunale per i minorenni, Procura per i minorenni, Prefettura e Questura di Catania, Sociale comunale, servizio centrale per richiedenti asilo e rifugiati, CPA,	Redazione e monitoraggio di buone prassi istituzionali nel territorio di Catania per l'accoglienza e integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati, estese, di fatto, anche ai territori di Siracusa e Ragusa
Buona pratica	Tribunale per i minorenni, Procura per i minorenni, Ufficio scolastico territoriale di Catania, Comune di Catania e Servizi socio-sanitari dell'ASP CT	Redazione e monitoraggio di buone prassi per il contrasto alla dispersione scolastica nel territorio di Catania e provincia
Buona pratica	Tribunale per i minorenni, Comune di Catania, ASP CT, Ufficio scolastico territoriale di Catania, Associazione genitori in cammino, coordinamento C.A.R.E. (associazione famiglie adottive in rete)	Redazione e monitoraggio di buone prassi per l'accoglienza in ambito scolastico dei minori adottati (firmato dal Comune di Catania il 10-11-2016)
Buona pratica	Coordinamento istituzionale con i Comandi provinciali dei Carabinieri per le indagini relative alla ricerca delle origini delle persone adottate ai sensi dell'art. 28 della l. 184/1983 nel	Il Coordinamento è stato necessario al fine dell'applicazione della normativa sulla ricerca delle origini delle persone adottate a seguito della sentenza della Corte Cost. n.

	caso di mancato riconoscimento alla nascita dai genitori biologici e particolarmente della madre , che ha esercitato il diritto al parto anonimo	278/13 e della Corte di Cassazione , Sez. Un. Civili n. 1946/16 per assicurare “ <i>la massima riservatezza</i> “ in assenza di una procedura legislativa ancora non approvata
Buona pratica	La previsione presso il Tribunale per i minorenni di un gruppo di lavoro per l’ adozione coordinato da un giudice togato e composto , allo stato, oltre che da tutti i giudici togati , anche da 8 giudici onorari composti in diade (un maschio e una femmina)	Si tratta di una scelta organizzativa dell’Ufficio , approvata dal CSM , per l’istruttoria delle attività propedeutiche all’adozione, relative all’ascolto dei minori, che si trovano in Italia in stato di abbandono, e all’ audizione delle coppie che hanno dichiarato la disponibilità alla adozione dei minori italiani e stranieri
Buona pratica	La previsione presso il Tribunale per i minorenni di un gruppo di lavoro per i minori stranieri non accompagnati (msna), coordinato da un giudice togato, e composto , allo stato , oltre che da tutti i giudici togati, anche da 14 giudici onorari , composti in diade (un maschio e una femmina)	Si tratta di una scelta organizzativa dell’Ufficio approvata dal CSM , per l’istruttoria dei procedimenti in tutela dei msna , quali persone di età minore “ di maggiore vulnerabilità “ (v. art. 1 della legge n. 47/2017) e in particolare finalizzata all’ascolto e alla formazione di un valido progetto di protezione e integrazione sociale
Buona pratica	Istituzione presso il Tribunale per i minorenni dell’ufficio di coordinamento dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 73 d.lg. 69 2013 conv. con legge 98/2013 e dell’ art. 37 del dlgs n. 98 del 2011	L’Ufficio, coordinato da un giudice togato, ha lo scopo di organizzare e monitorare tirocini formativi e di approntare una adeguata modulistica per la registrazione , la selezione e la valutazione, resa pubblica attraverso il sito web del T.M.

Con ossequio
 Maria Francesca Pricoco
